



www.poliziamunicipale.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. 480/2015

www.poliziamunicipale.it

Oggetto: Comune di Aquinara - Ordinanza sindacale n. 895/2006. Istanza presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 495/1997.

E' qui pervenuta una nota dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti datata 4 luglio 2014 con la quale denuncia l'illegittimità dell'Ordinanza sindacale n. 895/2006 emanata da codesta Amministrazione, in quanto avrebbe istituito il divieto di sosta agli autocaravan su tutto il territorio comunale eccetto nel parcheggio in via Grandi.

Da quanto si evince dalla lettura dell' Ordinanza in esame, codesta Amministrazione comunale vieta l'attività di sosta alle autocaravan su tutte le strade del proprio territorio, eccetto nel parcheggio in via Grandi ove la sosta sarebbe consentita solo a pagamento, ad una tariffa giornaliera pari ad euro 8,00.

Nel merito, ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada, non si può escludere dalla circolazione l' "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli.

Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare spazi di parcheggio non a pagamento per la sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tali spazi non siano in posizione tale da "ghettizzare" gli utilizzatori di tali veicoli.

L'ente proprietario della strada, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione del traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarla.

Il provvedimento che riserva la sosta ad una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali, oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentire la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli, può risultare viziato.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare che i provvedimenti aventi per oggetto prescrizioni devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una approfondita analisi dello stato dei luoghi nonché il risultato dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare il provvedimento.

A tal riguardo nell'Ordinanza in esame non appaiono pienamente convincenti le motivazioni e non risultano richiami a documentazione inerente le attività istruttorie effettuate.

Non sembrano soddisfare in senso generale a quanto prescritto dall'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche, e nel particolare a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) che, come già detto, stabilisce che i provvedimenti emanati per la regolamentazione della circolazione devono essere debitamente motivati.

Difatti, il solo mero richiamo ad una "organizzazione razionale del parcheggio e la sosta a pagamento sul territorio comunale delle corriere e dei camper nonché individuare alcune aree di parcheggio a pagamento delle autovetture", senza citare esigenze della circolazione o caratteristiche della strada, o comunque una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie, non può trovare sostegno.

Per quanto concerne la corretta applicazione della disciplina inerente la sosta e la circolazione delle autocaravan, ai sensi del Codice della strada, si rinvia alla nota Prot. n. 0031545, del 02 aprile 2007, predisposta da questo Ministero che si allega in copia alla presente.

Per quanto sopra qualora l'Ordinanza in questione sia tuttora in vigore, si invita codesta Amministrazione a provvedere alla sua revoca o retifica, ed alla rimozione e adeguamento della segnaletica apposta, in conformità di quanto precede.

www.poliziamunicipale.it

IL DIRIGENTE TECNICO
Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA

Mazzotta